Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CALANGIANUS

TITOLO 01
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01
COMUNE

01. IL COMUNE DI CALANGIANUS E' UN ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.
02. L`AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02
STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO N. 906 IN DATA 04 GENNAIO 1988 DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ED ISCRITTO NEL LIBRO ARALDICO DEGLI ENTI MORALI.
02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO N. 906 IN DATA 04 GENNAIO 1988 DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
03. IL COMUNE OLTRE AL SUO GONFALONE ESPONE NEI SUOI UFFICI LA BANDIERA ITALIANA E QUELLA DELLA REGIONE SARDA.

ART. 03
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 133 E CONFINA CON I COMUNI DI LURAS - S. ANTONIO DI GALLURA - TEMPIO - TELTI - MONTI E BERCHIDDA.
02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NELLA VIA S. ANTONIO.
03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASO DEL TUTTO ECCEZIONALE E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 04
ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO, E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

ART. 05
FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA', NEL RISPETTO DELLA DIGNITA' PERSONALE DELL`UOMO, ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE, DELLO STATUTO SPECIALE DELL`AUTONOMIA SARDA, DELLA LEGGE DI RIFORMA DELL`ORDINAMENTO DEGLI EE.LL. , DELLE TRADIZIONI CIVILI ED AI VALORI CULTURALI E RELIGIOSI DELLA COMUNITA'.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
03. IL COMUNE TUTELA LE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.
04. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITO DALL`AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.
05. IL COMUNE PROMUOVE OGNI UTILE INIZIATIVA PER CONSERVARE E RAFFORZARE I VALORI COSTITUTIVI DELLA SUA IDENTITA' E CONCORRE AL RAFFORZAMENTO DEI RAPPORTI CON LE COMUNITA' COMPRENSIORALI DI CUI STORICAMENTE FA PARTE.

ART. 06
01. IL COMUNE VALORIZZA IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA COMUNITA', NE TUTELA I VALORI SOCIALI, LE SUE TRADIZIONI, I SUOI COSTUMI E NE CONSERVA LA MEMORIA.
02. IL COMUNE INCORAGGIA GLI STUDI E LE RICERCHE IN ORDINE ALLA SUA STORIA, ALLE TRADIZIONI; PROMUOVE E FAVORISCE SCAMBI CULTURALI CON ALTRI ENTI E PROMUOVE AZIONI PER FAR CONOSCERE LA REALTA', LE TRADIZIONI E LE POTENZIALITA' ECONOMICO-SOCIALI DELLA COMUNITA' E DEL TERRITORIO.
03. IL COMUNE PROMUOVE ED ADERISCE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA ED IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI, RATIFICATA DAL PARLAMENTO ITALIANO IL 30.12.1969 , A FORME DI COLLABORAZIONE, AMICIZIA E SOLIDARIETA' CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI ANCHE AL FINE DI COOPERARE ALLA COSTITUZIONE DELLA UNIONE EUROPEA ED AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE FRA POPOLI E CULTURE.

ART. 07
01. IL COMUNE VALORIZZA LA FAMIGLIA, LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E GARANTISCE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL`ENTE.
02. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA' E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI, SIA DIRETTAMENTE CHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL`AMMINISTRAZIONE.
03. IL COMUNE INDIRIZZA LA PROPRIA AZIONE ALLA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL`INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONE ECONOMICA E DI COOPERAZIONE.
04. IL COMUNE SI IMPEGNA A PROMUOVERE LA TUTELA DELLE FASCE DI POPOLAZIONE PIU' DEBOLI ED EMARGINATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AGLI ANZIANI, AI PORTATORI DI HANDICAP, AI BAMBINI, A TAL FINE CURA LA PREDISPOSIZIONE DI BENI E SERVIZI ED ORGANIZZA LE FORME DI GESTIONE DANDO LA PREFERENZA ALL`ISTITUTO NELLA CONVENZIONE, QUANDO IL SERVIZIO PUO' ESSERE EFFETTUATO DA COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, IMPRESE SENZA FINI DI PARTECIPAZIONE PRIVATA.
05. IL COMUNE PROMUOVE L`IMPEGNO DEI GIOVANI NELLA VITA COMUNITARIA, VALORIZZA LE LORO CAPACITA' CREATIVE, SPORTIVE, ARTISTICHE, CULTURALI E RICERCA LE POSSIBILITA' E GLI STRUMENTI PER FAVORIRE IL LORO PIENO E RESPONSABILE INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO.
06. IL COMUNE FAVORISCE L`ASSOCIAZIONISMO CULTURALE, SPORTIVO ED IL VOLONTARIATO E NE GARANTISCE L`ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI ED AGLI IMPIANTI COMUNALI.
07. E' ISTITUITO L`ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI, L`APPOSITO REGOLAMENTO STABILIRA' I REQUISITI PER L`ISCRIZIONE NELL`ALBO COMUNALE.

ART. 08
01. IL COMUNE, CON RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL`UOMO, APPROVATO DALL`ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 10.12.1948 , SI IMPEGNA A RICONOSCERE IL VALORE DI OGNI UOMO DAL CONCEPIMENTO ALLA MORTE NATURALE ED A PROMUOVERE OGNI POSSIBILE INIZIATIVA ATTA AD ESPRIMERGLI CONCRETA SOLIDARIETA' INDIPENDENTEMENTE DALLE SUE CONDIZIONI FISICHE, ECONOMICHE E SOCIALI, DALLA SUA RAZZA E DALLA SUA ETA'.

ART. 09
01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' ALLE DECISIONI PIU' IMPORTANTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEL SINDACO ATTRAVERSO APPOSITE CONSULTE ASSERISCE AD ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE O DI SINGOLE CATEGORIE E SETTORI DELLA POPOLAZIONE
02. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE ATTRAVERSO INCENTIVAZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE, E INFORMAZIONI SUI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L`AMMINISTRAZIONE. IL COMUNE FAVORISCE LE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI MEDIANTE SOSTEGNO A PROGETTI SPECIFICI DI ATTIVITA' CON LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI, DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE PUBBLICHE PER INIZIATIVE RIVOLTE ANCHE AI SOLI ASSOCIATI CON CRITERI ATTI A GARANTIRE LA FRUIZIONE DA PARTE DI OGNI ASSOCIAZIONE INTERESSATA.

ART. 10
01. IL COMUNE RICONOSCE E VALORIZZA LE LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI E VEDE NELL`ASSOCIAZIONISMO ATTIVO UNO STRUMENTO ESSENZIALE PER GARANTIRE LA CENTRALITA' DEL CITTADINO DELL`ATTIVITA' DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PER ESTENDERE L`EFFICACIA DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA.
02. E' COMPITO DEL COMUNE VALORIZZARE IL CONTRIBUTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GESTIONE DELL`ENTE LOCALE,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI.
03. ANNUALMENTE VIENE INDETTA ALMENO UNA CONFERENZA CONGIUNTA (COMUNE-ASSOCIAZIONI) IN PREPARAZIONE ALLA SESSIONE DEL BILANCIO E ALLA PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL`ENTE LOCALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 11
01. IL COMUNE DIFENDE I BENI PUBBLICI DA OGNI TENTATIVO DI AZIONE DI SOTTRAZIONE DI ESSI ALL`USO COLLETTIVO, DI DANNEGGIAMENTO E DI ABUSO. A TAL FINE PROMUOVE TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE A RAFFORZARE NELLA COMUNITA' IL SENSO DEL BENE COMUNE, CONTRASTANDO LA TENDENZA A CONSIDERARE I BENI PUBBLICI COME COSE DI NESSUNO INVECE CHE DI TUTTI.
02. IL COMUNE SI IMPEGNA A RAFFORZARE I VINCOLI E I VALORI DI SOLIDARIETA' NATURALE DELLA COMUNITA' E CONTRASTARE OGNI TENTATIVO DI ROTTURA ED INDEBOLIMENTO DELLA COESIONE E DELLA COLLABORAZIONE TRA LE VARIE PARTI DELLA SOCIETA' LOCALE: A TALE SCOPO PROMUOVE ED ORGANIZZA INCONTRI FINALIZZATI A FAVORIRE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE E AD ESALTARE LA SOLIDARIETA' SOCIALE.
03. IL COMUNE ORGANIZZA, IN FORME ADEGUATE ALLE CONDIZIONI DELLA COMUNITA', LA PIU' AMPIA DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI SOCIALI INNOVATRICI DELLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE E RENDE PARTECIPI E CONSAPEVOLI I CITTADINI DEI LORO DIRITTI, DOVERI ED OBBLIGHI. A TAL FINE RENDE PUBBLICI I PROGRAMMI E ADOTTA LE FORME PIU' OPPORTUNE PER RENDERE EDOTTI I CITTADINI DEI VINCOLI E DI OGNI ALTRO EFFETTO E CONSEGUENZA CHE DALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PUO' DERIVARE SUI BENI O SULLE ATTIVITA' DI SINGOLE PERSONE, DI NUCLEI FAMILIARI E DI ALTRI AGGREGATI SOCIALI. IN OGNI CASO IL COMUNE E' OBBLIGATO, IN PRESENZA DI ESPROPRIAZIONI, A VALUTARE PREVENTIVAMENTE LE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI ANCHE IN CONTRADDITORIO PUBBLICO.

ART. 12
01. IL COMUNE RICONOSCE IL RUOLO DEL VOLONTARIATO, COME ESPRESSIONE LIBERA ED AUTONOMA DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. IL VOLONTARIATO, NELLE FORME ASSOCIATE E SENZA FINI DI LUCRO, SVOLGE UNA FUNZIONE COMPLEMENTARE A QUELLA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE QUALE PORTATORE DI BISOGNI DI SOLIDARIETA' MORALE E DI PLURALISMO SOCIALI.
03. L`IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NEI PROGRAMMI COMUNALI E NELLA GESTIONE DEI SERVIZI, CON IL RISPETTO DELLA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA INTERNA, SI ESPLICA, IN PARTICOLARE, NEI SETTORI DELLA ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA, DEL DIRITTO ALLO STUDIO, DELLA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.

ART. 13
01. IL COMUNE ORGANIZZA STABILI COLLEGAMENTI E ORGANICHE FORME DI COLLABORAZIONE CON LE PIU' IMPORTANTI ISTITUZIONI CULTURALI,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RELIGIOSE, SCOLASTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO ED IL RECEPIMENTO DELLE NOVITA' E DELLE TRASFORMAZIONI SOCIO-ECONOMICHE IN ARMONIA CON I CARATTERI ORIGINARI E COSTITUTIVI DELL`IDENTITA' COMUNALE.
02. IL COMUNE ASSICURA SIA DIRETTAMENTE, SIA TRAMITE GLI ORGANISMI, ESPRESSIONE DELLE FORZE SOCIALI E DEL VOLONTARIATO, IL SOSTEGNO NECESSARIO A TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI SANITARI ED ASSISTENZIALI.

ART. 14
01. IL REGOLAMENTO PER L`ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DEVE GARANTIRE AD OGNI FASE DEL PROCEDIMENTO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, NONCHE' TEMPI CERTI E PRECISE RESPONSABILITA' IN CASO DI INOSSERVANZA O DI VIOLAZIONE.
02. PER FAVORIRE IN FORME ADEGUATE LA CONOSCENZA ED IL RESPONSABILE CONSENSO DELLA COMUNITA' ALLE DECISIONI FONDAMENTALI RELATIVE AGLI INDIRIZZI ED AGLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, NONCHE' AI PRINCIPALI PROGETTI ESECUTIVI, SI DOVRA' PROCEDERE A FORME DI PUBBLICITA' E DI CONSULTAZIONI ATTRAVERSO ASSEMBLEE, PUBBLICAZIONI, QUESTIONARI, DIBATTITI.

ART. 15
PUBBLICITA' DEGLI ATTI
01. TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L`ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE NE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO DI RISERVATEZZA DELLE PERSONE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.
02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEVONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, FRA L`ALTRO, LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 16
DIRITTO DI ACCESSO
01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI O DEI PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 17
01. SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SONO AMMESSI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

REFERENDUM CONSULTIVI AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIO O DI CITTADINI ELETTORI RESIDENTI IN NUMERO DI ALMENO CINQUECENTO, SECONDO MODALITA' E TEMPI STABILITI DALL`APPOSITO REGOLAMENTO. IL REFERENDUM E' CONSIDERATO VALIDO QUANDO VIENE SUPERATO IL QUORUM DEL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

ART. 18

01. TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE, INDIVIDUALMENTE O PER TRAMITE DELLE ASSOCIAZIONI, HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IL TEMPESTIVO ESAME NON OLTRE I 45 GIORNI DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

03. ESSE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTE CON FIRMA AUTENTICATA NELLE FORME DI LEGGE.

04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI, A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.

05. LA GIUNTA, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO, DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBBANO COMPORTARE APPOSITE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO A SECONDO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE DEGLI ORGANI SUL "PETITUM".

ART. 19

01. IL COMUNE ASSICURA LA FRUIZIONE PIENA DEI SERVIZI COMUNALI ANCHE AI RESIDENTI TEMPORANEI, TURISTI, EMIGRATI STRANIERI, GARANTENDO ACCOGLIENZA E RISPETTO E FAVORENDO OGNI POSSIBILE FORMA DI PARTECIPAZIONE ATTIVA E DI INSERIMENTO NELLA VITA DELLA COMUNITA'.

ART. 20

01. NELLA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI, IL COMUNE DEVE ACCORDARE LA PROPRIA PREFERENZA ALLA CONCESSIONE QUANDO IL SERVIZIO PUO' ESSERE EFFETTUATO DA COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, IMPRESE SENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA.

02. NELLA SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO, IL COMUNE DOVRA' VALUTARE LA POSSIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI, DI IMPRESE PRIVATE E DI SOCIETA' COOPERATIVE.

03. NELLA DISCIPLINA DI REGOLAMENTAZIONE DELL`ISTITUZIONE E DELLE AZIENDE SPECIALI, IL COMUNE DOVRA' PREVEDERE LA POSSIBILITA' DI RACCORDI E CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E LE COOPERATIVE SOCIALI.

ART. 21

01. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE INDICE ANNUALMENTE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI D`INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E IMPRENDITORIALI PRESENTI NEL TERRITORIO.
02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI, PRESIEDUTA DAL SINDACO, FA IL BILANCIO DELL`ANDAMENTO, DELLA QUANTITA', DELLA QUALITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DI ESSI.
03. LE ASSOCIAZIONI DELL`UTENZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E IMPRENDITORIALI RICONOSCIUTE, PARTECIPANO CON APPOSITE RELAZIONI VOLTE A PRESENTARE VALUTAZIONI E PROPOSTE.
04. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL`ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DOVRA' DECIDERE IN MERITO.
05. APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PREVEDERA' LA COPERTURA DELLA SPESA PER LA TENUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

ART. 22
01. IL COMUNE RICONOSCE ALLE PRO LOCO IL RUOLO DI COORDINAMENTO DI PARTICOLARI INIZIATIVE LOCALI E GLI AFFIDA LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI. PER L`ESPLETAMENTO DELLA SUA ATTIVITA' LA P.L. E' ESENTE DA ALCUNE TASSE COMUNALI (PLATEATICO, IMMONDIZIE, AFFISSIONI, ETC. ). APPOSITO REGOLAMENTO INDICHERA' I SERVIZI CHE VERRANNO AFFIDATI ALLA P.L. , NONCHE' LE MODALITA' PER L`EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NECESSARI ALL`ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE.

TITOLO 02
ORGANI ELETTIVI
ART. 23
ORGANI
01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 24
CONSIGLIO COMUNALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTANDO L`INTERA COMUNITA', DETERMINA L`INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO ED AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 25
ELEZIONE E COMPOSIZIONE
01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALLA ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE (ARTT. 31 LEGGE 08.06.1990 N. 142).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 26
DURATA IN CARICA
01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE (ARTT. 31 LEGGE N. 142/90).
02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 27
CONSIGLIERI COMUNALI
01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.
02. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23.04.1981 , N. 154 , E DICHIARARE LE INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA', QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI.
03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI, SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
04. L`ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.
05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
06. IL COMUNE NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI E DI INTERESSI, ASSICURA L`ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI COMMESSI ALL`ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L`ENTE.
07. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO.
08. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL` O.D.G. DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D`ATTO DEL CONSIGLIO.
09. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.
10. TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE SENZA LIMITAZIONE E SOTTO LA LORO RESPONSABILITA' PER QUANTO RIGUARDA GLI INTERESSI DELL`AMMINISTRAZIONE E DEI TERZI. SU ATTI E QUESTIONI CHE POSSANO LEDERE DIRITTI SOGGETTIVI TUTELATI DALLA LEGGE E LA RISERVATEZZA DOVUTA AD OGNI CITTADINO, I CONSIGLIERI SONO TENUTI AL SEGRETO D`UFFICIO.
11. ALL`ATTO DELL`INSEDIAMENTO IL CONSIGLIERE DICHIARA SOLENNEMENTE DI OSSERVARE I PRINCIPI DELLO STATUTO; SI IMPEGNA, ALTRESI', SUL PROPRIO ONORE A RISPETTARE, IN CASO DI CONFLITTO CON ALTRI OBBLIGHI

DI LEALTA' E SOLIDARIETA' FAMILIARI, CORPORATIVE,
ASSOCIATIVE O DI GRUPPO, I VINCOLI DELLO STATUTO COMUNALE E PRIVILEGIARE L`INTERESSE GENERALE SUGLI INTERESSI PARTICOLARI.
12. IL CONSIGLIERE DICHIARA ALL`ATTO DELL`INSEDIAMENTO DI NON AVERE CONTRATTO CON PERSONE, GRUPPI OD ORGANIZZAZIONI, IMPEGNI IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLO STATUTO, SIA PRIMA CHE DOPO L`ELEZIONE.
13. TUTTI I CONSIGLIERI SONO TENUTI A DEPOSITARE IN COMUNE LA LORO DENUNCIA DEI REDDITI E A COMUNICARE E FORMALMENTE AL CONSIGLIO QUALSIASI AFFARE, INTERESSE O ATTIVITA' CHE POTREBBE PROCURARE PARTICOLARI VANTAGGI ATTRAVERSO I PROGETTI E LE AZIONI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
14. IL CONSIGLIERE SI IMPEGNA A NON CHIEDERE, PROVOCARE O ACCETTARE SPECIFICI VANTAGGI NE' PER ME NE' PER I FAMILIARI IN ORDINE, IN PARTICOLARE, ALLE MATERIE RELATIVE AL PERSONALE COMUNALE, AGLI STRUMENTI URBANISTICI E AD INCARICHI DI PROGETTAZIONE, CONSULENZA, COMMESSE ED APPALTI DI ALCUN GENERE, SIA DA PARTE DEL COMUNE CHE DEGLI ENTI E SOCIETA' DI GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI.
15. LA TRASGRESSIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI PUO' ESSERE SOTTOPOSTA ALL`ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROCEDERA' IN BASE ALLE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO CONSILIARE. TALI NORME DOVRANNO COMUNQUE INDICARE SIA LE SANZIONI, SIA LE GARANZIE DI RISERVATEZZA E DI OBIETTIVITA' NEI CONFRONTI DELL`INTERESSATO E DOVRANNO COMUNQUE ESSERE COMPATIBILI CON L`ORDINAMENTO E CONSIDERATE NORME INTERNE AL COMUNE.
16. NEL PALAZZO COMUNALE VERRANNO MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI LOCALI PER CONSENTIRE AGLI STESSI L`ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA PROPRIA FUNZIONE. IN DETTI LOCALI SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER LA PIENA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 28
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
01. IL CONSIGLIO E' L`ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D`URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE. SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI 60 GG. SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.
03. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'.

ART. 29
SESSIONI E CONVOCAZIONI
01. L`ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

STRAORDINARIE.
02. LE SESSIONI ORDINARIE POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PARTE DELL`ANNO E SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI DEVE ESSERE DISCUSSO IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO.
03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L` O.D.G. SENTITA LA GIUNTA COMUNALE E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E NE PRESIEDE I LAVORI. LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATA AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DEL CONSIGLIO. IN CASI ECCEZIONALI IL SINDACO PUO' CONVOCARE IL CONSIGLIO CON NOTIFICHE DA INVIARE ALMENO 48 ORE PRIMA DELL`ADUNANZA.
04. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA E PER RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. TALI SESSIONI DEVONO AVER LUOGO ENTRO 20 GIORNI DALLA DELIBERAZIONE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI SOPRA.
05. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMMA 03 IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO. IN CASO DI RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO LE FUNZIONI SPETTANO AL VICE SINDACO O ALL`ASSESSORE ANZIANO.
06. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, SUCCESSIVA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

ART. 30
VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O LO STATUTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.
02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA, NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE QUANDO INTERVENGANO ALMENO 04 CONSIGLIERI.

ART. 31
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
01. CHI PRESIEDE L`ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L`ORDINE, L`OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LE REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI. LA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L`ADUNANZA. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.
02. LE ADUNANZE, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
03. LE VOTAZIONI SONO PALESI: LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE DEVE CONTENERE IN MODO SINTETICO LA DISCUSSIONE AVVENUTA, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L`ADUNANZA. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE ED IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTO. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTATARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

ART. 32

01. AL FINE DI DARE RILIEVO ED ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLA TRATTAZIONE DEI TEMI CHE RIENTRANO NELLE FINALITA' GENERALI DELL`AUTONOMIA COMUNALE E NELLE PRIORITA' INDICATE NEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO DELIBERA LA COSTITUZIONE DI CONSULTE, COMITATI E COMMISSIONI, COMPOSTE DA CONSIGLIERI, DA ESPERTI E DA PERSONE RAPPRESENTATIVE DEI SETTORI SOCIALI INTERESSATI, E DESIGNATI DAI GRUPPI CONSILIARI IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEGLI STESSI E GARANTENDO UNA RAPPRESENTANZA ALLA MINORANZA. IN PARTICOLARE PROCEDE ALLA COSTITUZIONE DEI SEGUENTI ORGANISMI:

A) CONSULTA PER LA DIFESA DELL`AUTONOMIA E DELLA IDENTITA' E PER LO SVILUPPO DEI RAPPORTI CON LO STATO, CON LA REGIONE, CON GLI ALTRI ENTI LOCALI E CON LE ISTITUZIONI RELIGIOSE, CIVILI E CULTURALI;

B) CONSULTA DELL`ECONOMIA E DEL LAVORO E DEI PROBLEMI SOCIALI;

C) CONSULTA PER I PROBLEMI DELLA FAMIGLIA;

D) CONSULTA DEL VOLONTARIATO;

E) COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' E PER LE AZIONI POSITIVE IN FAVORE DELLE DONNE, DEI PORTATORI DI HANDICAP, DEI TOSSICODIPENDENTI, DEGLI IMMIGRATI STRANIERI;

F) COMMISSIONE PER I PROBLEMI E LE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO;

G) COMMISSIONE PER LA DIFESA DELL`AMBIENTE. LE CONSULTE, LE COMMISSIONI ED I COMITATI SARANNO DOTATI DI APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 33

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO PER 15 GG. CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL` ARTT. 47 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 34

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L`ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL`ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 35
ELEZIONE E PREROGATIVE
01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL`ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L`ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLE REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. OLTRE I CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L`ADOTTANTE E L`ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE DEGLI ASSESSORI, RESTANO IN CARICA FINO ALL`INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 36
COMPOSIZIONE
01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.
02. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L`ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI E DAI CAPI SERVIZIO DEI VARI UFFICI.
03. L`ASSESSORE ANZIANO E' COLUI CHE HA LA MAGGIORE ETA' TRA GLI ASSESSORI E, IN MANCANZA DELL`ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
04. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL`INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.
05. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DELLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

ART. 37
ATTRIBUZIONI
01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L`ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LA LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.
02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL`ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GESTIONALI ED ESECUTIVI LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
03. LA GIUNTA DELIBERA CON L`INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, ANCHE SE POSSONO ESSERE INVITATI A PARTECIPARE IL REVISORE DEI CONTI ED ESPERTI OGNIQUALVOLTA IL SINDACO LO RITERRA' OPPORTUNO.
04. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DEL PARERE, I, ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGGITTIMITA'.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL`ADUNANZA CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, ED AL SEGRETARIO STESSO CHE CURA LE PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI ALL`ALBO PRETORIO.

ART. 38
SINDACO
01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE E UFFICIALE DI GOVERNO.
02. DISTINTIVO DEL SINDACO E LA FASCIA TRICOLORE, CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL` ARTT. 11 DEL T.U. 10.01.1957 N. 03 .

ART. 39
COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE
01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE:
A) RAPPRESENTA IL COMUNE;
B) CONVOCA IL CONSIGLIO E LO PRESIEDE;
C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE;
D) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA ACCHE' IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE AGLI ATTI DELIBERATIVI;
E) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA;
F) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO;
G) SOSPENDE IN CASO D`URGENZA I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA E ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;
H) COORDINA, NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI, ALLE ESIGENZE GENERALI DEGLI UTENTI.
02. IL SINDACO INOLTRE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE
ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 40
DELEGAZIONI DEL SINDACO
01. IL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, DA NOTIFICARE AL PREFETTO, NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.
04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L`ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA' LO RITENGA OPPORTUNO.
05. IL SINDACO QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L`ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI.

ART. 41
POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO
01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.
02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGG. DEL T.U. 03.03.1934 , N. 383 ED ALLA LEGGE 24.11.1981 , N. 689 .
03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA, POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L`INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
04. SE L`ORDINANZA ADOTTATE AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL`ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D`UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 42
COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:
A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E POPOLAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
B) ALL`EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLA LEGGI E DAI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

REGOLAMENTI IN MATERIE DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L`ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

TITOLO 03
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO 01
SEGRETARIO COMUNALE
ART. 43
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE
01. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL`ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE FRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L`ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L`OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.
02. IL TERRITORIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLA LEGGE, CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L`ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICA-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL`ENTE, ESERCITA L`ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.
04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSUNTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 44
ATTRIBUZIONI GESTIONALI
01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L`ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI.
02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRAINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.
03. PRESIEDE ALTRESI' LE COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA, CON L`ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE, E CON L`OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL`ENTE.
04. SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D`INCASSO.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL`ENTE E CON L`AUTORIZZAZIONE
DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE. SE RICHIESTO FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA
GIUNTA, AL SINDACO E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI. AUTORIZZA LE MISSIONI,
LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE CON L`OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
06. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL
SINDACO. RICEVE L`ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
07. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI ALL`ENTE DI CONTROLLO E ATTESTA L`AVVENUTO PUBBLICAZIONE ALL`ALBO E L`ESECUTIVITA'
DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL`ENTE. ROGA I CONTRATTI IN CUI IL COMUNE SIA PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO.
08. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 45
VICE SEGRETARIO
01. IL COMUNE PUO' AVERE UN VICE-SEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO.
02. IL VICE-SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O
IMPEDIMENTO.
03. LE FUNZIONI DI VICE-SEGRETARIO DOVRANNO ESSERE AFFIDATE ALL`APICALE DELL`AREA AMMINISTRATIVA CHE SIA INQUADRATO ALMENO NELLA
SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE.

CAPO 02
UFFICI
ART. 46
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE
STATUTO, L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI, IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED HA I REQUISITI
RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA D E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'. CIASCUNA AREA HA UN PROPRIO RESPONSABILE CHE ESPRIME
IL PARERE DI COMPETENZA SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.
03. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L`AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE. LA
FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
04. IL COMUNE ASSICURA PER QUANTO RIGUARDA LA RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI, IL SEGRETARIO COMUNALE, I RESPONSABILI DEI
SERVIZI, IN ANALOGIA A QUANTO DISPOSTO DALL` ARTT. 23 DELLA LEGGE N. 816/85 PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

05. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA, IN PARTICOLARE:
A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
B) DOTAZIONE ORGANICA;
C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

CAPO 03
FINANZE E CONTABILITA'
ART. 47
01. L`ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.
02. IL COMUNE E' TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 48
ATTIVITA' FINANZIARIE DEL COMUNE
01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA: A) IMPOSTE PROPRIE; B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI ALLE IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI; C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI; D) TRASFERIMENTI ERARIALI; E) TRASFERIMENTI REGIONALI; F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
G) RISORSE PER INVESTIMENTI; H) ALTRE ENTRATE.
02. NELL`AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILI, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 49
AMMINISTRAZIONI DEI BENI COMUNALI
01. IL SINDACO, ATTRAVERSO GLI UFFICI COMPETENTI, CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL`ESATTEZZA DELL`INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICHE E DELLA CONSERVAZIONE DEI RELATIVI ATTI SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DI RAGIONERIA.
02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 50
CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO
01. L`ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLE LEGGE DELLO STATO.
02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZE E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

L`ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL`INTEGRALITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
03. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L`ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 51
IL CONTO CONSUNTIVO
01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO.
02. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL`AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI.
03. ALLEGATI OBBLIGATORI AL BILANCIO CONSUNTIVO SONO:
A) ANALISI AGGIORNATA DEL PATRIMONIO DEL COMUNE CON DESCRIZIONE DEI BENI DISTINTI IN DEMANIALI, PATRIMONIALI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI;
B) RIASSUNTO ANALITICO DEI CONTRATTI PER L`UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE, CON INDICAZIONE DEI BENEFICI, OVVERO DELLE CONCESSIONI PER IL PATRIMONIO INDISPONIBILE E/O IL DEMANIO E DELLE AREE RISERVATE O SCOPI SOCIALI;
C) RIASSUNTO ANALITICO DEI CONTRATTI DI FORNITURA E/O DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, CON INDICAZIONE DEI CONTRAENTI E DELLE EVENTUALI MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO A QUELLE PREVENTIVATE;
D) RIASSUNTO ANALITICO DEI CONTRIBUTI DATI, SOTTO FORMA DI ASSISTENZA, AGEVOLAZIONI, DONAZIONI, ELARGIZIONI A QUALSIASI TITOLO;
E) RIASSUNTO ANALITICO DELLE SPESE PER CONSULENZE ESTERNE.

ART. 52
ATTIVITA' CONTRATTUALE
01. GLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.
02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEV`ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.
03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE: A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE; B) L`OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL RESPONSABILE DELL`UFFICIO INTERESSATO.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL`ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 53
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA COPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.
02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA, E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL`ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.
03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE SULLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D`INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL`ENTE CHE ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
04. PER L`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL`ENTE E, SE RICHIESTO, PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE PER ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE.
05. NELLA RELAZIONE DA ALLEGARE ALLA DELIBERA CONSILIARE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 54
TESORERIA
01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:
A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATI DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINE D`INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;
C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL` ARTT. 59 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DALLA RELATIVA CONVENZIONE.

ART. 55
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.
02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTATARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI RIMETTONO ALLA GIUNTA CHE RIFERISCE AL CONSIGLIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.
03. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL` ARTT. 01 BIS DEL D. L. 01.07.1986 , N. 318 CONVERTITO CON LEGGE N. 488/86 , APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

CAPO 04
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 56
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO
01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L`ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL` ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE. L`APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE TOTALE DELLO STAUTO COMPORTA L`APPROVAZIONE DEL NUOVO.
03. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L`ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL`ULTIMA MODIFICA.
04. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 57
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI
01. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO, AI SENSI DELL` ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1991 , N. 142 .
02. CONTESTUALMENTE ALLO STATUTO SONO APPROVATI I REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
03. IL COMUNE ADOTTA I REGOLAMENTI PER L`ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 58
ENTRATA IN VIGORE
01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO COMUNALE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI.
02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SIA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL`ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL`ENTRATA IN VIGORE.